



Statuto

***Approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001***

Aggiornato fino alla delibera del Comitato di gestione n. 15/2022

Art. 1
(Agenzia delle Entrate)

1. L’Agenzia delle Entrate, di seguito denominata Agenzia, istituita ai sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di seguito denominato decreto istitutivo, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria.
2. L’Agenzia è sottoposta all’alta vigilanza del Ministro dell’Economia¹ e delle Finanze e al controllo della Corte dei Conti, che lo esercita secondo le modalità previste dalla legge.
3. L’attività dell’Agenzia è regolata dal decreto istitutivo, dalle norme del presente statuto e dalle norme regolamentari emanate nell’esercizio della propria autonomia.
4. L’Agenzia ha la sua sede centrale in Roma.

Art. 2
(Fini istituzionali)

1. L’Agenzia svolge tutte le funzioni e i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di entrate tributarie e diritti erariali, nonché in materia di catasto, servizi geotopocartografici, conservazione dei registri immobiliari e del registro dei pegni mobiliari non possessori², osservatorio del mercato immobiliare e servizi estimativi. A tal fine l’Agenzia assicura e sviluppa l’assistenza ai contribuenti e agli utenti, il miglioramento delle relazioni con i cittadini e i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l’evasione fiscale, al fine di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali. L’Agenzia inoltre garantisce l’interscambio e la disponibilità di dati catastali aggiornati in collegamento con le anagrafi territoriali costituite presso gli enti locali, promuove il miglioramento del sistema di pubblicità immobiliare e del registro dei pegni mobiliari non possessori³, costituisce l’anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul territorio nazionale, cura l’adeguamento delle metodologie e dei criteri estimativi e sviluppa le statistiche sul patrimonio e il mercato immobiliare. L’Agenzia svolge su Agenzia delle entrate–Riscossione, suo ente strumentale, funzioni di indirizzo operativo, controllo e monitoraggio, al fine di garantire la funzionalità delle attività di riscossione.⁴ L’Agenzia opera nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e nella sua attività si ispira a criteri di efficienza, economicità ed efficacia.

¹ Le parole dell’Economia e sono state introdotte con delibera del Comitato di gestione n. 11 del 21 marzo 2011, in virtù di quanto stabilito dagli articoli 2, comma 1, e 55, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999.

² Le parole “e del registro dei pegni mobiliari non possessori” sono state introdotte con delibera del Comitato di gestione n. 3 del 31 gennaio 2022, in virtù di quanto stabilito dall’art. 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 30 giugno 2016, n. 119 e dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 25 maggio 2021, n. 114, recante il "Regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori".

³ Vedi nota 2

⁴ Testo introdotto con delibera del Comitato di Gestione n. 4 del 31 gennaio 2022, in virtù di quanto stabilito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, in vigore dal 1° gennaio 2022, che ha previsto l’introduzione di disposizioni che recano modifiche e integrazioni in materia di governance del servizio nazionale della riscossione mediante l’attribuzione all’Agenzia delle entrate delle funzioni di indirizzo operativo, di controllo e di monitoraggio su Agenzia delle entrate–Riscossione.

2. L’Agenzia assicura, in materia di entrate tributarie erariali, i servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti, dell’imposta sul valore aggiunto e di tutte le imposte, diritti o entrate erariali di cui all’articolo 62 del decreto istitutivo. Assicura inoltre i servizi di cui all’articolo 64 del decreto medesimo in materia di catasto, geotopocartografia, conservazione dei registri immobiliari, gestione dell’osservatorio del mercato immobiliare e servizi estimativi. Costituisce l’organismo tecnico di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, svolgendo i compiti dallo stesso previsti. E’ organo cartografico dello Stato, ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 febbraio 1960, n. 68⁵. Esercita le funzioni e i compiti relativi alla riscossione nazionale, di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.225. Esercita le funzioni relative alla riscossione di cui all’articolo 2, comma 2, della Legge Regionale del 22 dicembre 2005 n. 19 della Regione Siciliana, anche relativamente alle entrate non spettanti a quest’ultima⁶, ai sensi dell’articolo 76, comma 2, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.⁷

3. L’Agenzia assicura il supporto alle attività del Ministero dell’Economia e delle Finanze⁸ e la collaborazione con le altre agenzie fiscali e con gli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza statale.

4. L’Agenzia presta la propria collaborazione, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, alle istituzioni dell’Unione Europea e svolge i compiti necessari per l’adempimento, nelle materie di competenza, degli obblighi internazionali assunti dallo Stato.

Art. 3 (Federalismo fiscale)

1. L’Agenzia, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, assicura la collaborazione

⁵Il testo attuale dei commi 1 e 2 è stato introdotto con delibera del Comitato di gestione n. 6 del 22 marzo 2017, con la quale lo Statuto è stato adeguato al nuovo scenario conseguente all’incorporazione dell’Agenzia del Territorio. La versione originaria dei due commi era la seguente:

1. *L’Agenzia svolge tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di entrate tributarie e diritti erariali, al fine di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali. A tal fine l’Agenzia assicura e sviluppa l’assistenza ai contribuenti, il miglioramento delle relazioni con i contribuenti, i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l’evasione fiscale, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia.*
2. *L’Agenzia assicura, in materia di entrate tributarie erariali, i servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti, dell’imposta sul valore aggiunto e di tutte le imposte, diritti o entrate erariali già di competenza del Dipartimento delle Entrate, ad essa affidati con il decreto del Ministro di cui all’articolo 62, comma 3, del decreto istitutivo.*

⁶ Vedi nota 4

⁷ Con delibera del Comitato di Gestione n.15 del 31 marzo 2022 è stato aggiunto il seguente testo “, ai sensi dell’articolo 76, comma 2, del Decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.” alla frase, introdotta dalla delibera del Comitato di Gestione n. 4 del 31 gennaio 2022, “Esercita le funzioni relative alla riscossione di cui all’articolo 2, comma 2, della Legge Regionale del 22 dicembre 2005 n. 19 della Regione Siciliana, anche relativamente alle entrate non spettanti a quest’ultima”. Tale integrazione ha recepito le osservazioni pervenute dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’ambito dell’iter di approvazione della Delibera 4/2022.

⁸ Con delibera del Comitato di gestione n. 192 del 29 luglio 2004 il termine Ministero dell’Economia e delle Finanze ha sostituito, ovunque ricorra, il termine Ministero delle Finanze, in virtù di quanto stabilito dagli articoli 2, comma 1, e 55, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999.

con il sistema delle autonomie locali, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, secondo i principi del federalismo fiscale.

2. L’Agenzia promuove e fornisce servizi alle regioni e agli enti locali per la gestione dei tributi e dei servizi di loro competenza, stipulando apposite convenzioni⁹ e articolando la propria organizzazione periferica in modo da favorire lo svolgimento delle attività di collaborazione e di supporto alle regioni e agli enti locali.

3. L’Agenzia stabilisce forme e strumenti di collaborazione e reciproca informazione con il sistema delle autonomie locali, anche ai fini della determinazione dei contenuti della convenzione di cui all’articolo 59 del decreto istitutivo e del perseguimento dei risultati previsti dalla convenzione stessa.

Art. 4

(Attribuzioni)

1. L’Agenzia, nel perseguimento della propria missione e dei propri scopi istituzionali, esercita, in particolare, le seguenti funzioni ed attribuzioni:

a) assistenza ai contribuenti e agli utenti, assicurando l’informazione, semplificando gli adempimenti, riducendo gli oneri e fornendo servizi di consulenza ai soggetti interessati dal sistema della fiscalità e da quello di inventariazione del patrimonio immobiliare e dei correlati diritti reali¹⁰;

b) riscossione dei tributi, assicurando la gestione dell’archivio delle dichiarazioni, le operazioni di riscossione, il controllo sull’operato dei concessionari e degli intermediari, i rimborsi ai contribuenti, il controllo sulla regolarità e tempestività della messa a disposizione delle risorse finanziarie acquisite per l’erario e gli altri enti impositori;

c) contrasto dell’evasione fiscale, assicurando le attività di controllo e di verifica, il controllo sui concessionari e sugli intermediari;

d) *(lettera soppressa)*¹¹;

e) gestione del contenzioso e dei procedimenti di volontaria giurisdizione¹², assicurando la tutela degli interessi erariali nelle diverse sedi giudiziarie, anche favorendo il ricorso agli strumenti di conciliazione;

f) fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni nelle materie di competenza a soggetti pubblici e privati, sulla base di disposizioni di legge o di rapporti convenzionali o contrattuali¹³;

⁹ Con delibera del Comitato di gestione n. 6 del 22 marzo 2017, le parole *dei tributi e dei servizi di loro competenza, stipulando apposite convenzioni* hanno sostituito le parole *dei tributi di loro competenza, stipulando convenzioni per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione e il contenzioso dei tributi*.

¹⁰ Con delibera del Comitato di gestione n. 6 del 22 marzo 2017, dopo le parole *assistenza ai contribuenti* sono state aggiunte le parole *e agli utenti* e le parole *contribuenti e agli altri enti interessati dal sistema della fiscalità* sono state sostituite dalle parole *soggetti interessati dal sistema della fiscalità e da quello di inventariazione del patrimonio immobiliare e dei correlati diritti reali*.

¹¹ Lettera soppressa con delibera del Comitato di gestione n. 11 del 21 marzo 2011. Le funzioni già indicate in questa lettera (*gestione dei servizi relativi ai giochi, ivi compresi i concorsi pronostici e le scommesse, già attribuiti al Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze*) non sono più esercitate dall’Agenzia delle Entrate.

¹² Le parole *e dei procedimenti di volontaria giurisdizione* sono state aggiunte con delibera del Comitato di gestione n. 6 del 22 marzo 2017.

¹³ Con delibera del Comitato di gestione n. 6 del 22 marzo 2017, le parole *fornitura di servizi, consulenze e collaborazioni nelle materie di competenza a soggetti pubblici e privati* hanno sostituito le parole *fornitura di servizi, nelle materie di competenza, ad altri enti* e dopo la parola *convenzionali* sono state aggiunte le parole

g) promozione e partecipazione ai consorzi e alle società previsti dall'articolo 59, comma 5, del decreto istitutivo;

g-bis) gestione dell'anagrafe integrata dei beni immobiliari;

g-ter) attività catastali di competenza dello Stato, assicurando l'unitarietà e il coordinamento operativo del sistema, lo sviluppo di metodologie e criteri uniformi di rilevazione, stima e classificazione, la regolarità dei flussi informativi e il relativo controllo qualità;

g-quater) servizi geotopocartografici, assicurando le attività di rilevazione e di diffusione, anche individuando le metodologie generali per l'esecuzione;

g-quinquies) servizi di pubblicità immobiliare e di conservazione dei registri immobiliari, nonché i servizi di pubblicità e conservazione del registro dei pegni mobiliari non possessori¹⁴, semplificando l'accesso alle informazioni;

g-sexies) gestione dell'osservatorio del mercato immobiliare, controllo statistico sul mercato residenziale e valutazioni immobiliari e tecnico-estimative richieste da strutture pubbliche¹⁵.

h) indirizzo operativo e controllo dell'ente strumentale Agenzia delle entrate-Riscossione, con monitoraggio costante delle attività, secondo principi di trasparenza e pubblicità.¹⁶

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni e attribuzioni, l'Agenzia determina regole di condotta per gli uffici e per i contribuenti, assicurando la massima efficienza dell'attività degli uffici e la minima onerosità per i contribuenti, la qualità del servizio di assistenza, l'efficacia e l'adeguatezza delle azioni mirate a contrastare l'evasione, anche sulla base dello sviluppo degli strumenti valutativi e conoscitivi e dell'analisi dei dati e del rischio¹⁷.

Art. 5 (Organi)

1. Ai sensi dell'articolo 67 del decreto istitutivo, gli organi dell'Agenzia sono:

- a) il Direttore dell'Agenzia;
- b) il Comitato di gestione¹⁸;
- c) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Il Direttore dell'Agenzia, nominato con le modalità di cui all'articolo 67, comma 2 del

o contrattuali.

¹⁴ Le parole *nonché i servizi di pubblicità e conservazione del registro dei pegni mobiliari non possessori* sono state introdotte con delibera del Comitato di gestione n. 3 del 31 gennaio 2022, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 30 giugno 2016, n. 119 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 maggio 2021, n. 114, recante il "Regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori".

¹⁵ Le lettere da *g-bis* a *g-sexies* sono state inserite con delibera del Comitato di gestione n. 6 del 22 marzo 2017.

¹⁶ La lettera h è stata introdotta con delibera del Comitato di Gestione n. 4 del 31 gennaio 2022, in virtù di quanto stabilito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", in vigore dal 1° gennaio 2022, che ha previsto l'introduzione di disposizioni che recano modifiche e integrazioni in materia di governance del servizio nazionale della riscossione mediante l'attribuzione all'Agenzia delle entrate delle funzioni di indirizzo operativo, di controllo e di monitoraggio su Agenzia delle entrate-Riscossione

¹⁷ Le parole *e dell'analisi dei dati e del rischio* sono state aggiunte con delibera del Comitato di gestione n. 6 del 22 marzo 2017.

¹⁸ Con delibera del Comitato di gestione n. 192 del 29 luglio 2004 il termine *Comitato di gestione* ha sostituito, ovunque ricorra, il termine *Comitato direttivo*, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173.

decreto istitutivo, resta in carica per tre anni¹⁹. L'incarico²⁰ è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata²¹, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Agenzia.

3. Il Comitato di gestione è nominato per la durata di tre anni²², secondo le modalità stabilite dall'articolo 67, comma 3, del decreto istitutivo e tenuto conto delle disposizioni in materia di incompatibilità di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Il Comitato è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto da due dirigenti dell'Agenzia e due dipendenti di pubbliche amministrazioni o soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'Agenzia. Dal 1° dicembre 2012 il Comitato è integrato da due soggetti nominati su designazione della Conferenza Stato-città e autonomie locali²³. Con le medesime modalità si procede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico²⁴.

4. Le incompatibilità sancite dall'articolo 67, comma 2 e comma 5, del decreto istitutivo operano a partire dalla data fissata con il decreto ministeriale di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto istitutivo²⁵.

5. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato per la durata di tre anni²⁶, ai sensi

¹⁹ Con delibera del Comitato di gestione n. 192 del 29 luglio 2004 le parole *tre anni* hanno sostituito le parole *cinque anni*, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, lettera m), numero 1) del decreto legislativo n. 173 del 2003.

²⁰ Con delibera del Comitato di gestione n. 11 del 21 marzo 2011 sono state soppresse le parole *, che comporta un rapporto di lavoro subordinato con l'Agenzia,*.

²¹ Con delibera del Comitato di gestione n. 192 del 29 luglio 2004 sono state soppresse le parole *pubblica o*, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, lettera m), numero 1) del decreto legislativo n. 173 del 2003.

²² Con delibera del Comitato di gestione n. 192 del 29 luglio 2004 le parole *tre anni* hanno sostituito le parole *cinque anni*, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, lettera m), numero 2) del decreto legislativo n. 173 del 2003.

²³ L'attuale formulazione dei primi tre periodo è stata introdotta con delibera del Comitato di gestione n. 6 del 22 marzo 2017. Il testo precedente recava: *Il Comitato di gestione è nominato per la durata di **tre anni**, secondo le modalità stabilite dall'articolo 67, comma 3, del decreto istitutivo ed è composto da **quattro** membri, oltre al direttore dell'Agenzia che lo presiede. **Due** dei componenti sono nominati in quanto dirigenti preposti ad una delle direzioni centrali e delle direzioni regionali.* Il predetto testo a sua volta aveva recepito precedenti modifiche:

- a) con delibera del Comitato di gestione n. 192 del 29 luglio 2004, le parole *tre anni* avevano sostituito le parole *cinque anni*, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, lettera m), numero 2) del decreto legislativo n. 173 del 2003;
- b) con delibera del Comitato di gestione n. 11 del 21 marzo 2011, la parola *quattro* aveva sostituito la parola *sei* in virtù di quanto stabilito dall'art. 83, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- c) con delibera del Comitato di gestione n. 11 del 21 marzo 2011, la parola *Due* aveva sostituito la parola *Quattro* in virtù di quanto stabilito dall'art. 83, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008; a sua volta, la parola *Quattro* era stata introdotta con delibera del Comitato di gestione n. 192 del 29 luglio 2004 in sostituzione della parola *Tre*, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, lettera m), numero 2) del decreto legislativo n. 173 del 2003; non era stata recepita nello Statuto l'ulteriore modifica apportata dall'art. 1, comma 18, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che aveva ripristinato il numero di tre.

²⁴ Con delibera del Comitato di gestione n. 6 del 22 marzo 2017 sono state soppresse le ulteriori parole: *“, inclusa la sostituzione dei componenti che cessano dagli incarichi dirigenziali in base ai quali sono stati scelti”.*

²⁵ Con delibera del Comitato di gestione n. 11 del 21 marzo 2011 sono state soppresse le parole *“; dalla stessa data decorre il rapporto di lavoro di cui al comma 2 del presente articolo”.*

²⁶ Con delibera del Comitato di gestione n. 192 del 29 luglio 2004 le parole *tre anni* hanno sostituito le parole *cinque anni*, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, lettera m), numero 3) del decreto legislativo n. 173 del 2003.

dell'articolo 67, comma 4, del decreto istitutivo ed è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili. I membri del Collegio dei revisori possono essere confermati una sola volta. Ai membri del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile.

6. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze²⁷, e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

Art. 6 (Attribuzioni del Direttore)

1. Il Direttore è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile. Il Direttore è anche Direttore di Agenzia delle entrate-Riscossione²⁸. Il Direttore svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente statuto ad altri organi e in particolare:

- a) presiede il Comitato di gestione e propone allo stesso lo statuto, i regolamenti, gli atti generali che regolano il funzionamento dell'Agenzia, i piani aziendali, il *budget* aziendale, il bilancio e le spese superiori all'ammontare di duemilioneisecentomila euro²⁹, la costituzione o la partecipazione ai consorzi e alle società di cui all'articolo 59, comma 5 del decreto istitutivo;
- b) determina, anche in attuazione della convenzione di cui all'articolo 59 del decreto istitutivo, le scelte strategiche aziendali, previa valutazione del Comitato di gestione;
- c) stipula la convenzione di cui all'articolo 59 del decreto istitutivo, sentito il Comitato di gestione e consultate, a termini dell'articolo 16, comma 2, del presente statuto, le organizzazioni sindacali;
- d) provvede, nei limiti e con le modalità previsti dalle norme e dai contratti collettivi, alle nomine dei dirigenti sottoponendo quelle relative alle strutture di vertice alla valutazione preventiva del Comitato di gestione;
- e) determina gli indirizzi e i programmi generali necessari per raggiungere i risultati previsti dalla convenzione e attribuisce le risorse necessarie per l'attuazione dei programmi e dei progetti;
- f) pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, fatte salve le competenze dei dirigenti;
- g) determina le forme e gli strumenti di collaborazione diretta con le altre agenzie fiscali e con gli altri enti e organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza dello Stato, nonché con il sistema delle autonomie locali e dà attuazione agli indirizzi del Ministro ai fini del coordinamento di cui all'articolo 56, comma 1, lettera d), del decreto istitutivo;

²⁷ Con delibera del Comitato di gestione n. 192 del 29 luglio 2004 le parole *Ministro dell'Economia e delle Finanze* hanno sostituito le parole *Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica* in virtù di quanto stabilito dagli articoli art. 2, comma 1, e 55, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

²⁸ Testo introdotto con delibera del Comitato di Gestione n. 4 del 31 gennaio 2022, in virtù di quanto stabilito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", in vigore dal 1° gennaio 2022, che ha previsto l'introduzione di disposizioni che recano modifiche e integrazioni in materia di governance del servizio nazionale della riscossione mediante l'attribuzione all'Agenzia delle entrate delle funzioni di indirizzo operativo, di controllo e di monitoraggio su Agenzia delle entrate-Riscossione

²⁹ Con delibera del Comitato di gestione n. 192 del 29 luglio 2004 le parole *duemilioneisecentomila euro* hanno sostituito le parole *cinque miliardi di lire*.

- h) assicura l'attività di supporto dell'Agenzia nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- i) partecipa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla contrattazione del comparto delle agenzie fiscali e sottoscrive i contratti integrativi e gli accordi collettivi dell'Agenzia³⁰.
- l) propone al Comitato di gestione, per l'approvazione, le deliberazioni del Comitato di gestione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione relative alle modifiche dei regolamenti e degli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché ai bilanci e ai piani pluriennali di investimento, e comunque tutti gli atti dell'ente strumentale da sottoporre all'approvazione dell'Agenzia delle entrate.³¹

2. In caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo³², nonché in caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico, le attribuzioni del Direttore sono esercitate dal Direttore vicario, individuato tra i vicedirettori di cui all'articolo 3, comma 2, del Regolamento di amministrazione. Il Direttore vicario è nominato dal Comitato di gestione su proposta del Direttore. La delibera è trasmessa al Ministro. Il soggetto designato svolge altresì funzioni vicariali nei confronti del Direttore di Agenzia delle Entrate - Riscossione³³.

Art. 7

(Attribuzioni del Comitato di gestione)

1. Il Comitato di gestione:

- a) delibera, su proposta del Direttore, sullo statuto, i regolamenti, gli atti generali

³⁰ Il comparto autonomo di contrattazione – a suo tempo previsto dall'art. 71, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e istituito dal CCNQ del 18 dicembre 2002 – è venuto meno a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il cui art. 54, comma 1, ha previsto che nel settore pubblico vengano definiti al massimo quattro comparti di contrattazione; con il CCNQ del 13 luglio 2016 l'ARAN e i sindacati hanno definito la composizione di tali comparti, inserendo le agenzie fiscali in quello denominato "Funzioni centrali".

³¹ Lettera introdotta con delibera del Comitato di Gestione n. 4 del 31 gennaio 2022, in virtù di quanto stabilito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", in vigore dal 1° gennaio 2022, che ha previsto l'introduzione di disposizioni che recano modifiche e integrazioni in materia di governance del servizio nazionale della riscossione mediante l'attribuzione all'Agenzia delle entrate delle funzioni di indirizzo operativo, di controllo e di monitoraggio su Agenzia delle entrate-Riscossione

³² Comma così sostituito con delibera del Comitato di gestione n. 25 del 30 ottobre 2020. Il testo originario recava: *In caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni del Direttore sono esercitate da un componente del Comitato di gestione, nominato dallo stesso Comitato di gestione tra i dirigenti dell'Agenzia, su proposta del Direttore, nella prima seduta successiva all'entrata in vigore del presente statuto.* Con delibera del Comitato di gestione n. 6 del 22 marzo 2017 il testo era stato così modificato: *In caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni del Direttore sono esercitate da un dirigente di vertice dell'Agenzia, nominato dal Comitato di gestione su proposta del Direttore.* Con delibera del Comitato di gestione n. 7 del 31 gennaio 2018, dopo le parole *impedimento temporaneo* erano state aggiunte le parole *nonché in caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico*,

³³ Testo modificato con delibera del Comitato di Gestione n. 4 del 31 gennaio 2022, in virtù di quanto stabilito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", in vigore dal 1° gennaio 2022, che ha previsto l'introduzione di disposizioni che recano modifiche e integrazioni in materia di governance del servizio nazionale della riscossione mediante l'attribuzione all'Agenzia delle entrate delle funzioni di indirizzo operativo, di controllo e di monitoraggio su Agenzia delle entrate-Riscossione. Il testo originario recava: *"Il soggetto designato svolge funzioni vicariali anche nei confronti del Presidente di Agenzia delle Entrate - Riscossione"* ed è stato sostituito con *"Il soggetto designato svolge altresì funzioni vicariali nei confronti del Direttore di Agenzia delle Entrate - Riscossione"*

che regolano il funzionamento dell’Agenzia, i piani aziendali, il *budget* aziendale, il bilancio, le spese superiori all’ammontare di duemilioneisecentomila euro³⁴, la costituzione o la partecipazione ai consorzi e alle società di cui all’articolo 59, comma 5, del decreto istitutivo, e in tutti i casi previsti dai regolamenti di contabilità e di amministrazione;

- b) valuta le scelte strategiche aziendali ed esprime parere in tutti i casi previsti dalle disposizioni del decreto istitutivo e del presente statuto e negli altri casi previsti dai regolamenti di contabilità e di amministrazione;
- c) valuta ogni questione che il Direttore ponga all’ordine del giorno;
- d) approva, su proposta del Direttore, le deliberazioni adottate dal Comitato di gestione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione sottoposte all’approvazione dell’Agenzia delle entrate in base alla legge o secondo le previsioni statutarie dell’ente strumentale. Avvia, se ritenuto opportuno, l’iter per la richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa per le proprie valutazioni. Delibera, altresì, la nomina dei componenti del Comitato di gestione e del Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.³⁵

Art. 8

*(Funzionamento del Comitato di gestione)*³⁶

1. Il Comitato di gestione si riunisce su convocazione del Direttore ogniqualvolta egli lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte all’anno³⁷.
2. Su specifici argomenti, il Direttore ha facoltà di invitare ad assistere alla seduta del Comitato di gestione i rappresentanti di altre amministrazioni o agenzie, nonché esperti, interni ed esterni, nelle materie da trattare.
3. L’avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l’ora della stessa e l’ordine del giorno deve essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo *telex* o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d’urgenza, almeno dodici ore prima.

³⁴ Si veda la nota n. 28

³⁵ Testo introdotto dalla delibera n. 15 del 31 marzo 2022. A seguito, infatti, delle osservazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la lettera “d) delibera, su proposta del Direttore, sulle modifiche dei regolamenti e degli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, sui bilanci e sui piani pluriennali di investimento, e comunque su tutti gli atti dell’ente strumentale sottoposti all’approvazione dell’Agenzia delle entrate. Avvia, se ritenuto opportuno, l’iter per la richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa per le proprie valutazioni. Delibera, altresì, la nomina dei componenti del comitato di gestione e del Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione” introdotta dalla delibera n. 4 del 31 gennaio 2022 **e non ancora recepita dallo statuto** dell’Agenzia è stata modificata con delibera del Comitato di gestione n. 15 del 31 marzo 2022 nel modo seguente “d) approva, su proposta del Direttore, le deliberazioni adottate dal Comitato di gestione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione sottoposte all’approvazione dell’Agenzia delle entrate in base alla legge o secondo le previsioni statutarie dell’ente strumentale. Avvia, se ritenuto opportuno, l’iter per la richiesta di chiarimenti o di documentazione integrativa per le proprie valutazioni. Delibera, altresì, la nomina dei componenti del comitato di gestione e del Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione”.

³⁶ Si veda anche il *Regolamento per il funzionamento del Comitato di gestione*, approvato con delibera del Comitato di gestione n. 390 del 30 maggio 2007

³⁷ Con delibera del Comitato di gestione n. 11 del 21 marzo 2011, sono state soppresse le parole *si riunisce comunque entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta del Ministro di una nuova delibera relativa ad un atto sottoposto a controllo e sospeso per ragioni di legittimità o di merito ai sensi dell’articolo 60, comma 2 del decreto istitutivo*, a seguito delle variazioni apportate alla norma richiamata.

4. *(comma soppresso)*³⁸

5. Il Comitato si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti la metà più uno dei suoi componenti. In mancanza dell'avviso di convocazione, il Comitato si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti alla seduta tutti i suoi componenti. In questa ipotesi, ogni componente può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

5-bis. Sono considerati presenti, altresì, i componenti che partecipano a distanza alla riunione, attraverso strumenti che assicurino idonei collegamenti, tali da consentire l'identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione, l'intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti e la valutazione consapevole. In tal caso, la riunione del Comitato si considera tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente e il segretario³⁹.

6. Le sedute del Comitato sono presiedute dal Direttore o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, ovvero dal componente più anziano di età.

7. Le deliberazioni di competenza del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di colui che presiede il Collegio.

8. Quando il Comitato è chiamato a deliberare sullo statuto, le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei componenti.

8-bis. Ai fini della validità delle sedute e delle deliberazioni, si tiene conto dei componenti di cui all'articolo 5, comma 3, terzo periodo, nominati su designazione della Conferenza Stato-città e autonomie locali⁴⁰.

9. Delle sedute del Comitato è redatto apposito verbale.

Art. 9

(Attribuzioni del Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti:

- a) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- b) vigila sull'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti dell'Agenzia;
- c) esamina il *budget* e controlla il bilancio;
- d) accerta periodicamente la consistenza di cassa;
- e) redige le relazioni di propria competenza;
- f) può chiedere al Direttore notizie sull'andamento e la gestione dell'Agenzia, ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro dell'Economia e⁴¹ delle Finanze le eventuali irregolarità riscontrate;
- g) svolge il controllo di regolarità secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

³⁸ Comma soppresso con delibera del Comitato di gestione n. 11 del 21 marzo 2011. Il comma recava *Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, del presente articolo, il Direttore deve fissare la seduta entro due giorni dalla ricezione della richiesta del Ministro. In mancanza, il Comitato è convocato dal presidente del Collegio dei revisori dei conti; la previsione non è più attuale (si veda la nota n. 36).*

³⁹ Comma inserito con delibera del Comitato di gestione n. 354 del 21 dicembre 2006.

⁴⁰ Comma inserito dalla delibera del Comitato di gestione n. 6 del 22 marzo 2017.

⁴¹ Le parole *dell'Economia* e sono state introdotte con delibera del Comitato di gestione n. 11 del 21 marzo 2011, in virtù di quanto stabilito dagli articoli 2, comma 1, e 55, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999 (si veda la nota n. 1)

h) esercita ogni altro compito relativo alle funzioni di revisore dei conti.

2. I membri del Collegio assistono senza diritto di voto alle sedute del Comitato di gestione. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza alla riunione, purchè collegati con le modalità di cui all'articolo 8, comma 5-*bis*⁴². I membri che, in un anno, non assistono senza giustificato motivo a più di due sedute del Comitato di gestione, decadono dall'ufficio.

Art. 10

(Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è convocato dal presidente, anche su richiesta dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre.

1-*bis*. Compatibilmente con le attività da svolgere, si considerano presenti anche i componenti che partecipano a distanza alla riunione, purchè collegati con le modalità di cui all'articolo 8, comma 5-*bis*⁴³.

2. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.

3. Le sedute del Collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del Collegio, custodito presso l'Agenzia.

Art. 11

(Dirigenza)

1. I dirigenti dell'Agenzia:

- a) curano l'attuazione degli indirizzi e dei programmi generali predisposti dal Direttore per l'attuazione della convenzione, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- b) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore;
- c) dirigono, controllano e coordinano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

Art. 12

(Strutture di controllo interno)

1. Gli organi di controllo interno dell'Agenzia sono strutturati secondo le disposizioni generali del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e secondo le specifiche modalità previste dal regolamento di amministrazione.

⁴² Periodo aggiunto con delibera del Comitato di gestione n. 354 del 21 dicembre 2006

⁴³ Comma inserito con delibera del Comitato di gestione n. 354 del 21 dicembre 2006

Art. 13

(Principi generali di organizzazione e di funzionamento)

1. L'Agenzia è articolata in uffici centrali e periferici.⁴⁴
2. Con il regolamento di amministrazione, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, l'Agenzia, ai sensi dell'articolo 71, comma 3 del decreto istitutivo, disciplina, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e gli utenti⁴⁵ e l'erogazione efficiente ed adeguata dei servizi, l'organizzazione interna centrale e periferica e il funzionamento degli uffici, stabilendo la dotazione organica complessiva degli stessi e dettando le norme per l'assunzione del personale, per la formazione professionale e le regole e le modalità per l'accesso alla dirigenza, in conformità con le disposizioni della normativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 14

(Attività dell'Agenzia)

1. L'attività dell'Agenzia si uniforma, oltre che ai principi e ai criteri individuati ai sensi dell'articolo 61, comma 3 del decreto istitutivo, alle disposizioni stabilite dalla legislazione vigente nelle materie ad essa affidate e, in particolare, alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e della legislazione nazionale e comunitaria disciplinante gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.

Art. 15

(Bilancio dell'Agenzia)

1. Le entrate dell'Agenzia sono individuate ai sensi dell'articolo 70, comma 1 del decreto istitutivo.
2. Le norme contenute nel regolamento di contabilità disciplinano in dettaglio le modalità di redazione del bilancio dell'Agenzia. Il bilancio dovrà essere redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Art. 16

(Personale e relazioni sindacali)

1. Ferme restando le responsabilità vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale dell'Agenzia uniforma la propria condotta ai principi e alle regole definiti con il regolamento di cui all'articolo 71, comma 2, del decreto istitutivo.
2. L'Agenzia adotta un sistema di relazioni sindacali conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150⁴⁶. Preliminarmente alla stipula della convenzione di cui

⁴⁴ Con delibera del Comitato di gestione n. 6 del 22 marzo 2017 è stato soppresso il secondo periodo (*Tale articolazione, sino all'approvazione del regolamento di amministrazione, corrisponde a quella attualmente in essere per le strutture del Dipartimento delle Entrate, le cui funzioni, ai sensi dell'articolo 57, comma 1 del decreto istitutivo, sono trasferite all'Agenzia*).

⁴⁵ Le parole e *gli utenti* sono state inserite con delibera del Comitato di gestione n. 6 del 22 marzo 2017.

⁴⁶ Periodo così sostituito con delibera del Comitato di gestione n. 11 del 21 marzo 2011, al fine di adeguare il testo alle previsioni del d.lgs. n. 150 del 2009. Nella precedente versione, il periodo recava: *L'Agenzia adotta un sistema di relazioni sindacali stabile ed aperto alle esigenze di informazione, concertazione e contrattazione con le rappresentanze dei lavoratori*.

all'articolo 59 del decreto istitutivo, le linee di pianificazione aziendale sono sottoposte alla valutazione delle organizzazioni sindacali in una apposita sede di confronto⁴⁷.

3. Ai fini della contrattazione collettiva, l'Agenzia partecipa, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, alla definizione delle direttive, nel Comitato di settore, per il comparto delle agenzie fiscali e alla stipula dei contratti collettivi nazionali⁴⁸. La contrattazione integrativa aziendale si svolge nei limiti e per le materie definiti dal contratto collettivo nazionale.

Art. 17
(Norma transitoria)

1. (comma soppresso)⁴⁹
2. (comma soppresso)⁵⁰
3. (comma soppresso)⁵¹

⁴⁷ Con delibera del Comitato di gestione n. 11 del 21 marzo 2011 sono state soppresse le parole ; *in relazione a ciò, l'Agenzia, ferme le proprie determinazioni, attiva la concertazione su tutte le questioni inerenti al rapporto di lavoro, secondo le modalità previste dagli accordi collettivi in vigore.*

⁴⁸ Si veda la nota n. 29.

⁴⁹ Comma soppresso con delibera del Comitato di gestione n. 6 del 22 marzo 2017, in quanto non più attuale. Il testo recava: *Alla data stabilita con il decreto del Ministro di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto istitutivo, l'Agenzia subentra al Ministero delle Finanze nei rapporti giuridici, poteri e competenze relativi ai servizi ad essa trasferiti o assegnati* [con delibera del Comitato di gestione n. 192 del 29 luglio 2004 il termine Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva sostituito, ovunque ricorresse, il termine Ministero delle Finanze; in questo caso però era stata mantenuta la precedente formulazione, in quanto il Ministero dell'Economia e delle Finanze non era ancora operativo alla data di avvio dell'Agenzia].

⁵⁰ Comma soppresso con delibera del Comitato di gestione n. 11 del 21 marzo 2011, in quanto non più attuale. Il comma recava: *Il sistema di relazioni sindacali previsto dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri e dal contratto integrativo del Ministero delle Finanze è applicato fino all'entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro del comparto Agenzie fiscali.*

⁵¹ Il comma, introdotto con delibera del Comitato direttivo n. 11 del 23 gennaio 2001, è stato poi soppresso con delibera del Comitato di gestione n. 11 del 21 marzo 2011, in quanto non più attuale. Il comma recava: *Entro il termine di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Direttore e il Comitato direttivo presentano al Ministro una relazione sui risultati raggiunti nell'attività per la strutturazione e il primo funzionamento dell'Agenzia. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 58, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 300 del 1999, e comunque non oltre sessanta giorni dal termine di cui all'articolo 26 suddetto nel caso di mancata adozione degli atti necessari al funzionamento dell'Agenzia, si applica la procedura di cui all'articolo 69 del citato decreto legislativo n. 300.*